



## COMUNE DI TORCHIAROLO

Provincia di Brindisi

IL REVISORE UNICO

### VERBALE N. 02-2025 del 29.01.2025

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di gennaio il Revisore Unico Dott. Francesco Chiello è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Torchiarolo (BR) per rilasciare il parere sulla programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027"* ricevuta mediante pec in data 28.01.2025.

L'Organo di Revisione,

**esaminata** la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2025-2027 e documentazione allegata;

**esaminata** la deliberazione di G.C. n. 185 del 04.12.2024 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027 E PIANO ANNUALE 2025. VERIFICA DELLE ECCEDEXENZE"*;

**visto** l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

**visto** l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

**visto** l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

**visto** l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

**visto** l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

**visto** il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

**visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

**visto** l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

**visto** il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica **da 5.000 a 9.999** abitanti un rapporto medio dipendenti - popolazione di **1/169**;

**dato atto** che il Comune di Torchiarolo, alla data del 31/12/2024, aveva un numero di abitanti pari a **5.349** e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 22;

**viste** le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, e nella deliberazione di G.C. n. 185 del 04.12.2024, che qui si intendono integralmente trascritte;

**visto** che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

**visto** che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come previsto art. 54 c.3 del CCNL 12 febbraio 2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

**verificato** che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seg. D.Lgs. 267/00;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2023 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta dal provvedimento di G.C. n. 185 del 04.12.2024: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- adotta il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) con deliberazione di Giunta Comunale come risulta dalla documentazione allegata al P.I.A.O.;
- adotta il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, con deliberazione di Giunta Comunale come risulta dalla documentazione allegata al P.I.A.O.;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed all'interno della deliberazione di G.C. n. 185 del 04.12.2024 ed in particolare:
  - sono previste assunzioni a tempo indeterminato per € **78.567,50** nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti di euro 87.900,64;
  - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € **16.272,90** inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 pari ad € **57.154,45**;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate

correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

**visto** l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

**verificata** l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente: **fascia e)**
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= **26,90 %**
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= **30,90 %**
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2023) = **euro 771.058,32**
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (**2021, 2022, 2023**), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (**2023**) = **euro 4.974.701,73**
- valore soglia risultante per l'Ente = **15,50 %**

*In quanto il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore ai valori soglia della Tabella 1, l'Ente può incrementare il valore del predetto rapporto fino al valore della Tabella 1, rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto di gestione approvato;*

**preso atto** che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

**vista** la Sezione 3.3 del P.I.A.O. e la deliberazione di G.C. n. 185 del 04.12.2024 nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2025-2027, rispetto agli equilibri di bilancio;

**visto** il parere tecnico favorevole, rilasciato da Paolo Pallara in data 28.01.2025;

**visto** il parere contabile favorevole, rilasciato Domenico Marzo in data 28.01.2025;

l'Organo di Revisione

**suggerendo** di deliberare tutta la frammentata programmazione dell'Ente direttamente all'interno del PIAO nella considerazione che i seguenti piani sono stati soppressi in quanto assorbiti nelle apposite Sezioni del PIAO dall'art.6 comma 1 D.L. n. 80/2021 conv. con modif. dalla L. n. 113/2021: il Piano dei Fabbisogni, il Piano delle Azioni Concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, il Piano Performance, il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano delle azioni positive;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027"*.

Lì, 29.01.2025

*Il Revisore Unico  
dott. Francesco Chiello*



Firmato digitalmente  
da: CHIELLO  
FRANCESCO  
Data: 29/01/2025